



COMUNE DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E
SERVIZI
IN ECONOMIA**

(art. 125 del Codice dei contratti pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.06 del 05.02.2016

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	CAPO I NORME GENERALI	17	Forniture di beni in economia eseguibili in amministrazione diretta
1	Oggetto del regolamento	18	Cottimo fiduciario
2	Limiti di applicazione	19	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 euro
3	Sistemi di esecuzione	20	Preventivi di spesa o offerte di prezzi
3 bis	Individuazione delle imprese da consultare	21	Scelta del preventivo
3 ter	Centrale unica di committenza	22	Inadempienze
	CAPO II ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI	23	Pubblicità e comunicazioni
4	Elenchi aperti di operatori economici	24	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
5	Requisiti per l'iscrizione negli elenchi	25	Congruità dei prezzi
6	Formazione degli elenchi di operatori economici	26	Termini di pagamento
7	Aggiornamento degli elenchi	27	Procedure contabili
8	Cancellazione dagli elenchi		CAPO IV NORME FINALI
9	Procedura per la cancellazione dagli elenchi	28	Cauzione definitiva
10	Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta	29	Collaudo
	CAPO III PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI	30	Pagamenti
11	Individuazione dei beni affidabili in economia	31	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
11 bis	Individuazione dei servizi affidabili in economia	32	Contenzioso
12	Esecuzione di forniture di beni in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei contratti	33	Tutela dei dati personali
13	Acquisto di beni in economia in maniera autonoma	34	Norme abrogate
14	Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro	35	Pubblicità del regolamento
15	Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo inferiore a 40.000 euro	36	Casi non previsti dal presente regolamento
15 bis	Modalità di affidamento di servizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro	37	Rinvio dinamico
16	Ordinazione	38	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito definito "Codice dei contratti") e alla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito "Regolamento attuativo del codice"), il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto dei beni e servizi in economia.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, nell'art. 125 del Codice dei contratti e nella Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338), del Regolamento attuativo del codice, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della Parte IV, Titoli I, II, III e IV, del medesimo Regolamento attuativo del codice.
3. Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori, forniture e servizi, ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, ovvero di forniture e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall'art. 14 del Codice dei contratti.
4. Per l'esecuzione di lavori in economia e per l'acquisizione dei servizi in economia, trovano applicazione gli specifici ulteriori regolamenti comunali, a cui si rimanda.

Art. 2

Limiti di applicazione

1. La procedura per l'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria UE fissata dall'art. 28 del Codice dei contratti (attualmente pari ad €. 209.000,00, I.V.A. esclusa), fatto salvo l'adeguamento automatico conseguente alla revisione periodica delle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 248 del Codice e ciò in considerazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2015/2170, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, il Comune è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti) inerenti le forniture di beni in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma 1.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art.86, comma 3-ter, del Codice dei contratti e dell'art. 279, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento attuativo del codice) inerenti i servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma 1.
5. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura di beni, che possa considerarsi unitaria, in più forniture di beni allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti).
6. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi servizio, che possa considerarsi unitario, in più servizi, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti)
7. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.
8. Questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;

Art. 3 **Sistemi di esecuzione**

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile unico del procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti e degli artt. 272, 273 e 274 del Regolamento attuativo del codice.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento ad operatori economici terzi che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.
5. Per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi) e fino alla soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi del successivo Capo III, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del successivo Capo II.
6. Per forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi del successivo Capo III.
7. Il comune assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 3 bis **Individuazione delle imprese da consultare**

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 332 del Regolamento di attuazione n. 207/2010, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del Codice dei contratti, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici istituiti ai sensi dell'art.4 e ss. del presente regolamento;
2. Le indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante possono avvenire anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento di attuazione, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. E' possibile la pubblicazione della lettera di invito sul sito dell'Amministrazione e contestualmente l'invio dell'invito a partecipare agli operatori economici.

Art. 3 ter **Centrale unica di committenza**

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici come modificato dall'art. 23 bis D.L. 90/2014 e dall'art. 23 ter comma della relativa legge 114/2014 di conversione con modificazioni, il Comune è obbligato ad avvalersi delle Centrali Uniche di Committenza (CUC);
2. Ai sensi della L.R. Sardegna del 23 NOVEMBRE 2015, N. 29 Il ricorso alla CUC per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'aggiudicazione di lavori decorre dal 31.1.2016.
3. Sono esclusi dalla gestione obbligatoria in capo alle Centrali Uniche di Committenza:
 - l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 iva esclusa, previa verifica sul MEPA e/o altra Piattaforma Elettronica dell'assenza del bene/ servizio oggetto di fornitura e/o dimostrazione della radicale difformità del bene/servizio con le specifiche tecniche richieste dal Comune;
 - l'affidamento di lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 iva esclusa;
4. Sono attratte alla competenza delle Centrali Uniche di Committenza (CUC) , le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi mediante le procedure di "cottimo fiduciario ", di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.

CAPO II

ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI

Art 4

Elenchi aperti di operatori economici

1. Sono istituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti e dell'art. 332 del Regolamento attuativo del codice, gli elenchi aperti degli operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali si potranno individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quelli da consultare per l'affidamento dei beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario.

Art 5

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1. Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti e successive modificazioni a cui si rimanda (in particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, questi dovranno dimostrare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, di essere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la/le categoria/e merceologica/merceologiche dei beni da fornire e per la quale/le quali intendono iscriversi in detti elenchi; per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, del Codice dei contratti e dell'art. 43 del d.P.R. 28.12.2000, n.445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile del procedimento).
2. Per l'iscrizione negli elenchi, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, possono anche essere attestati dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto di cottimo il responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti), mentre il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente comma 1).
3. Il comune, ai sensi dell'art. 332, comma 5, del Regolamento attuativo del codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario della fornitura di beni e dei servizi in economia.

Art 6

Formazione degli elenchi di operatori economici

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comune pubblica apposito avviso all'albo pretorio e sul sito internet del comune stesso (profilo di committente) invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza per la iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4.
2. L'avviso contiene:
 - le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per iscrizione in tali elenchi;
 - l'eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
 - la data in cui, in seduta pubblica, si effettueranno le operazioni di inserimento dei nuovi operatori economici interessati all'affidamento delle forniture di beni e servizi in economia e/o si effettueranno le operazioni di cancellazione degli operatori economici già iscritti e che abbiano comunicato al comune di non essere più interessati all'affidamento delle forniture di beni e servizi in economia.
3. Entro il 31 ottobre successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. gli operatori economici interessati presentano, al protocollo generale del comune:
 - a. domanda di iscrizione negli elenchi per l'effettuazione delle forniture di beni in economia attinenti alla/alle categoria/e merceologica/merceologiche che intende eseguire.

- b. domanda di iscrizione negli elenchi per l'espletamento di servizi in economia attinenti alla/alle categoria/e di servizi che intende eseguire.
4. L'ordine di iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4 è stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al comune da parte degli operatori economici interessati.
 5. Gli operatori economici inseriti nell'idoneo elenco in relazione alla categoria merceologica dei beni che ognuno di essi intende effettuare, e in relazione alla/e categoria/e dei servizi che ognuno di essi intende espletare, sono invitati ad esperire la gara informale per l'affidamento del contratto di cottimo fiduciario (procedura negoziata) ovvero, sono invitati a presentare la propria migliore offerta in caso di affidamento diretto, secondo l'ordine di iscrizione degli stessi operatori e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
 6. L'iscrizione agli elenchi di cui al precedente art. 4 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi in economia, potendo anche il comune individuare (con le modalità previste dall'art. 125 del Codice dei contratti e dalla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del Regolamento attuativo del codice) operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta qualora negli elenchi di cui al precedente art. 4 non vi siano soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.
 7. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal comune stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
 8. Gli elenchi di cui al precedente art. 4 sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dal comune, con cadenza almeno annuale.
 9. Il comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può altresì promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art 7

Aggiornamento degli elenchi

1. Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente art. 6, il comune provvede all'aggiornamento degli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 4, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.
2. Le nuove iscrizioni sono inserite, negli elenchi di cui al precedente art. 4, in seduta pubblica, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al comune da parte degli operatori economici interessati.

Art 8

Cancellazione dagli elenchi

1. La cancellazione dagli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 4 è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta scritta dell'interessato.

Art 9

Procedura per la cancellazione dagli elenchi

1. Nei casi previsti dal precedente art. 8, il responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dagli elenchi.
3. Le determinazioni del responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art 10**Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta**

1. Gli operatori economici inseriti nell'idoneo elenco di cui al precedente art. 4 per categorie merceologiche di beni adeguate all'affidamento da effettuare, e per categorie di servizio adeguate all'affidamento da effettuare, sono invitati a partecipare alla gara informale nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 5 ovvero, sono invitati a presentare la loro migliore offerta in caso di affidamento diretto della fornitura di beni e dei servizi in economia nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 6, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento della fornitura e del servizio (gli inviti a presentare offerta devono essere effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione), sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento.
2. Gli operatori già invitati in precedenza ad altri affidamenti possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco che siano in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'affidamento della fornitura di beni e dei servizi;

CAPO III**PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E DEI SERVIZI****Art 11****Individuazione dei beni affidabili in economia**

1. Le forniture di beni che possono essere eseguite in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:

- 1) acquisto di mobili, arredi e suppellettili, macchine ed attrezzature per ufficio;
- 2) acquisto di materiali elettorali e di arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; alle predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
- 3) acquisto di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria, valori bollati, lavori di stampa, di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni,
- 4) acquisti inerenti l'organizzazione di mostre, corsi, seminari, convegni e congressi; spettacoli, concerti, e altre iniziative artistico-culturali; spese per acquisti e per la gestione ed il funzionamento del teatro e altri locali comunali di pubblico spettacolo e intrattenimento;
- 5) acquisto di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, di materiale per disegno e di valori bollati; di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, di guide e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, bollettini, sia su supporto cartaceo che informatico;
- 6) acquisto di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio;
- 7) acquisto di autovetture e di automezzi in genere;
- 8) acquisto di materiale di ricambio ed accessori per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e dei relativi impianti ed apparecchiature;
- 9) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- 10) acquisti per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
- 11) acquisto di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e del relativo materiale di consumo;
- 12) acquisto di coppe, medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi e benemerienze;; acquisti inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- 13) acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
- 14) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto;
- 15) acquisto vestiario per il personale dipendente; di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento,

- 16) acquisto di attrezzature elettroniche in genere, di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati; di videosorveglianza e di allarme;
- 17) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo per centri elettronici, mecca-nografici, telematici e per elaborazione dati;
- 18) acquisto di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- 19) spese per acquisti di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- 20) acquisto, di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- 21) acquisto di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- 22) Spese causali e di rappresentanza in genere, comprendenti le spese verso ristoranti, l'acquisto di omaggi per personalità presenti nel Comune, nonché le spese relative all'ospitalità dei Comuni gemellati ecc.
- 23) acquisto di materiale edile, ferramenta, utensili, attrezzature, strumenti e altri materiali per la manutenzione degli uffici e delle strutture comunali;
- 24) acquisto materiale di pulizia,
- 25) acquisto beni necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
- 26) spese minute, per acquisti non previsti nelle precedenti lettere.

Art. 11 bis

Individuazione dei servizi affidabili in economia

1. I servizi che possono essere espletati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- 1) manutenzione, locazione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici e servizi comunali
- 2) rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti;
- 3) pubblicazioni e agenzie di stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni dell'amministrazione;
- 4) spese per servizi di copia, per la stampa, la tipografia, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica;
- 5) noleggio, installazione, gestione, riparazione e manutenzione di attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, macchine da microfilmatura, apparecchi fotocopiatrici, stampanti, e prestazioni accessorie; locazione, noleggio, assistenza di strumenti informatici e di programmi informatici, installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- 6) spese di traduzione ed interpretariato,
- 7) servizi di trascrizione di audioregistrazioni delle sedute di consiglio comunale, di commissioni o di altre iniziative istituzionali, nei casi in cui non si possa operare con personale proprio;
- 8) spese per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione comunale e per svolgimento di corsi e attività di formazione e perfezionamento del personale;
- 9) locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative istituzionali, di selezione e di formazione del personale, di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non siano disponibili locali comunali sufficienti ed idonei;
- 10) locazione di materiale didattico in genere
- 11) interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti museali;
- 12) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per i musei;
- 13) spese per servizi per la gestione ed il funzionamento del teatro e altri locali comunali di pubblico spettacolo e intrattenimento;
- 14) spese per servizi necessari per la attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi e manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- 15) spese per visite mediche e per accertamenti sanitari;
- 16) spese per onoranze funebri;

- 17) noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere; spese per le autofficine e le autorimesse;
- 18) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;
- 19) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
- 20) spese per la vigilanza degli edifici; spese di videosorveglianza e di allarme;
- 21) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- 22) spese per servizi postali e corrieri privati;
- 23) spese per il funzionamento delle mense ristorazione e buoni pasto;
- 24) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni;
- 25) confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;
- 26) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, audiovisivi, fotografici e cinematografici, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- 27) locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- 28) forniture di servizi per il mantenimento di indigenti;
- 29) Spese per servizi educativi per le iniziative estive realizzate dall'Amministrazione anche in accordo con altri enti nonché per le iniziative a carattere educativo da realizzare in ambito scolastico e extrascolastico durante l'anno solare;
- 30) spese relative agli appalti per servizi sociali e socio assistenziali nonché per servizi relativi alla gestione di impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- 31) servizi per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e intrattenimenti;
- 32) servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
- 33) fornitura di servizi per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
- 34) spese per installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- 35) manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- 36) servizi legali;
- 37) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- 38) coperture assicurative;
- 39) brokeraggio assicurativo
- 40) Spese per incarichi di consulenza da affidare a persone fisiche o società di persone o capitali;
- 41) servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
- 42) spese per servizi casuali e di rappresentanza;
- 43) spese minute, per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere.

Art. 12

Esecuzione di forniture di beni e servizi in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei contratti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti, il ricorso all'acquisizione di beni e dei servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporle nell'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) prestazioni periodiche di forniture di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 13

Acquisto di beni e servizi in economia in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, questo comune, limitatamente ai prodotti e ai servizi ivi inclusi:
 - può ricorrere alle convenzioni attive CONSIP S.p.A.;
 - comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, deve applicare i parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili (i parametri di qualità e di prezzo fissati nelle convenzioni attive e/o nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A., devono essere presi a riferimento come limite massimo, per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento): si veda, da ultimo, l'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto" del decreto-legge 07.05.2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e affidamento di servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.
3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:
 - a) l'acquisto di beni e prodotti e affidamento di servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;
 - b) l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.
 - c) l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

Art. 14

Modalità di affidamento di forniture di beni e servizi in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro

1. Per forniture di beni di importo, I.V.A. esclusa, pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del precedente Capo II.
2. Per servizi di importo, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del precedente Capo II.

Art. 15

Modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per forniture di beni di importo, I.V.A. esclusa, inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni.
2. L'esecuzione della fornitura dei beni prevista dal comma 1 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18.08.2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 15 bis**Modalità di affidamento di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00**

1. Per servizi di importo, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, inferiori ad €. 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni.
2. E' consentito, altresì, l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del Codice dei contratti e di cui alla Parte III del Regolamento attuativo del codice, per prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, 125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni e dell'art. 267, comma 10, del Regolamento attuativo del codice.
3. La soglia di importo di € 40.000,00 prevista nel precedente comma 2, è confermata anche da diversi atti e pareri posti in essere dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alle modalità di affidamento dei suddetti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui allo stesso comma 2; in particolare, si veda la Determinazione 29.03.2007, n. 4 recante "*Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e della legge 04.08.2006, n. 248.*" - la Determinazione 27.07.2010, n. 5 recante "*Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria*" - il Parere di precontenzioso 16.11.2011 approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 e 10.11.2011 riguardante il mancato coordinamento tra il disposto dell'art.125 del Codice dei contratti e l'art. 267 del Regolamento attuativo del codice, venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due citati articoli sono stati sottoposti dal cd. "Decreto Sviluppo" (decreto-legge 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n. 106), il quale però non è andato a fissare la stessa soglia di importo per gli affidamenti dei servizi "in economia".
4. A tal fine, si rileva che, sebbene l'art. 4, comma 2, lett. m-*bis*, del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12.07.2011, n. 106, non abbia modificato l'art. 267, comma 10, del Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte in cui ammette l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria entro la soglia di importo di €. 20.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, applicando le procedure di cui all'art. 125, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, ma abbia però operato la modifica alla sola soglia di importo indicata nell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti (soglia entro la quale il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto dei servizi in economia), si ritiene ammissibile fissare nel presente Regolamento (così come anche suffragato dai citati atti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) nell'importo di €.40.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, la soglia entro la quale il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto di tali servizi in ragione del fatto che la modifica all'importo di tale soglia apportata dal citato art. 4, comma 2, lett. m-*bis*, del D.L. 13.05.2011, n. 70 ha riguardato il Codice dei contratti - fonte normativa gerarchica di livello superiore al Regolamento attuativo - e, quindi, è legittimo ritenere che solo per mera mancanza di coordinamento fra le due norme del Codice dei contratti e del relativo Regolamento attuativo non è stata nel contempo modificata anche la soglia di €. 20.000,00 indicata nell'art.267, comma 10, del Regolamento stesso.
5. Il ribasso da offrire dagli operatori economici interessati all'espletamento dei servizi sull'importo della prestazione posto a base di affidamento (il quale viene stimato dal responsabile unico del procedimento o dal progettista in base alle vigenti norme e ai vigenti regolamenti comunali, in virtù dell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del decreto-legge 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27), viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
6. L'esecuzione dei servizi previsti nel presente articolo è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni dirigenziali, i quali possono assumere anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 16**Ordinazione**

1. L'ordinazione delle forniture dei beni e dei servizi in economia deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, come individuato dal precedente art. 3, comma 2, e deve contenere:
 - l'oggetto della fornitura o del servizio da effettuare;
 - le garanzie da presentare dal cottimista per l'effettuazione della fornitura o del servizio da espletare;
 - le caratteristiche/specifiche tecniche della fornitura di beni da effettuare o del servizio da espletare;
 - la qualità e le modalità di esecuzione della fornitura di beni da effettuare o del servizio da espletare;
 - il corrispettivo (prezzo) da corrispondere al cottimista;

- le modalità ed i termini di pagamento del corrispettivo contrattuale nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice (si veda anche il successivo art. 26);
- le modalità di scelta del contraente cottimista.

Art. 17

Forniture di beni e servizi in economia eseguibili in amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e i servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 3, del Codice dei contratti e dell'art. 333 del Regolamento di attuazione del codice stesso.

Art. 18

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le forniture di beni e servizi in economia per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un operatore economico che sia in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica indicati nel precedente art. 5.
2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica indicati nel precedente art. 5.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 19

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 euro

1. Per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di forniture di beni e di servizi in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, comma 1, la lettera d'invito da inviare dal responsabile del procedimento agli operatori economici individuati dall'amministrazione per l'esperimento della procedura negoziata, riporta:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A e degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori, se dovuti;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo Regolamento attuativo;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 20

Preventivi di spesa o offerte di prezzi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare o l'entità dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 14.
2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 21 Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi/offerte deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo/offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi/le offerte richiesti/e deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 22 Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa cottimista o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione della fornitura di beni o dei servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura o del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 23 Pubblicità e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo del codice, le procedure di acquisto in economia di beni e di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei contratti per gli altri appalti di beni di importo, I.V.A. esclusa, sotto soglia comunitaria UE.
2. Il comune assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 24 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del Codice dei contratti e dell'art. 335 del Regolamento attuativo del codice, nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, da questa amministrazione, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, questa amministrazione può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice.

Art. 25 Congruità dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 336 del Regolamento attuativo del codice, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati a presentare offerte/preventivi per l'affidamento di forniture di beni e di servizi in economia è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice dei contratti, il comune può avvalersi dei cataloghi di beni e prodotti e di servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 26 Termini di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui al precedente art. 19, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 27
Procedure contabili

1. Ai sensi dell'art. 338 del Regolamento attuativo del codice, al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati di questa amministrazione, ai sensi degli artt. da 56 a 61-*bis* del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 9 del d.P.R. 20.04.1994, n. 367.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 28
Cauzione definitiva

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cottimo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti e di cui all'art. 123 del relativo Regolamento attuativo, ove la fornitura di beni da eseguire non superi la somma di € 40.000 I.V.A. esclusa.

Art. 29
Collaudo

1. Le forniture di beni e servizi in economia di cui al precedente art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità dei beni/prodotti consegnati o dei servizi prestati, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. Per le forniture di beni e servizi il cui importo di spesa non superi € 40.000, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal direttore dell'esecuzione/responsabile del servizio, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.
3. È ammesso il collaudo parziale delle forniture di beni e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, e successive modificazioni.
4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture e dei servizi effettuati.

Art. 30
Pagamenti

1. Le fatture e le note relative all'esecuzione delle forniture e all'esecuzione dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed al regolamento di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 31
Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti delle forniture di beni e di servizi in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.
2. In attuazione delle "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136" pubblicate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice dei contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti.

Art. 32

Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per forniture di beni ed esecuzione di servizi trovano applicazione:
 - a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del Codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
 - b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del Codice dei contratti, in ragione di quanto previsto dal comma 22 di tale art. 240;
 - c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del Codice dei contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.

Art. 33

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 34

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed è inviata:
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Art. 36

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e le consuetudini locali, per la parte in cui la vigente normativa nazionale e regionale, nonché le norme regolamentari vigenti non dispongano altrimenti.

Art. 37

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 06, in data 05 Febbraio 2016;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal **10 Febbraio 2016** al **25 Febbraio 2016**,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio Istituzionale OnLine

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Certifico che il presente Regolamento viene pubblicato in data **10.02.2016** all'Albo Pretorio Comunale OnLine al **n. 54** del Registro delle pubblicazioni


Sorso, li **10.02.2016**

Dr. Pietro NURRA

(Il Vice Segretario Generale)

entrato in vigore il giorno _____.

Data _____



Il Vice Segretario Generale

(Dott. Pietro Nurra)